

IMPOSTE INDIRETTE

Conferimento d'azienda e successiva cessione delle quote

di **Alessandro Bonuzzi**

L'[articolo 20 del Testo Unico del Registro](#), anche prima delle modifiche recate dalla **Legge di Bilancio 2018**, era deputato a tassare il mero **significato giuridico** del **singolo atto** presentato alla registrazione, riguardando la sua **qualificazione giuridica** e non gli effetti economici emergenti.

Pertanto, la vendita di tutte le **quote** di una società, ancorché **preceduta** dal **conferimento dell'azienda** nella società medesima, non può rappresentare, ai fini dell'imposta di registro, una vendita d'azienda allorquando sia dimostrato che l'**interesse economico**, da una parte, del cedente era quello di conferire l'azienda e successivamente di cedere le quote e, dall'altra, dell'acquirente era quello di acquisire le "sole" quote **non volendo gestire – quale imprenditore – l'azienda**.

Lo ha stabilito la [sentenza n. 4159 della CTP di Milano](#) depositata in segreteria il **4 ottobre 2018**.

La vicenda trae origine da un **avviso di liquidazione** emesso dall'Agenzia delle entrate al fine di **riqualificare**, ai sensi dell'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#), l'atto di **conferimento d'azienda**, stipulato in data 19 aprile 2017, e l'**atto successivo di cessione del 100% delle quote** della società conferitaria, stipulato in data 31 maggio 2017, in **cessione di ramo d'azienda**, con conseguente assoggettamento all'imposta di registro nella misura **proporzionale** del 3%.

L'operazione oggetto di contestazione va inquadrata nell'ambito di un'ampia **riorganizzazione** di un gruppo internazionale avente l'obiettivo di **separare**, anche nel territorio italiano, le **due linee di business principali**, ossia:

- l'attività di **mera gestione immobiliare** (*Hotel Invest*) e
- l'attività operativa di **gestione di strutture ricettive** (*Hotel Services*),

mediante il **conferimento** dell'attività *Hotel Services* in una società newco e la successiva **cessione** delle quote di quest'ultima.

A parere dei Giudici milanesi **gli atti di conferimento d'azienda e di cessione della totalità delle quote non possono essere automaticamente riqualificati come unico negozio di cessione del complesso aziendale**. Ciò in quanto, sotto il profilo degli **effetti giuridici** prodotti, v'è una **netta differenza** tra cedere un'azienda e cedere le partecipazioni. Ad esempio, le disposizioni contenute negli [articoli 2558 e 2559 cod. civ.](#) relative alla **successione nei contratti** e alla

cessione di crediti valgono solo in caso di cessione dell'azienda e non per il trasferimento delle partecipazioni, ove i crediti della società ceduta continuano a ricadere su quest'ultima e quindi indirettamente sull'acquirente delle quote; lo stesso può dirsi con riferimento ai **debiti** dell'azienda ceduta che continuano a interessare il venditore salvo il consenso dei creditori, mentre, in caso di cessione delle quote, essi gravano sul contenitore societario e, pertanto, indirettamente sull'acquirente delle partecipazioni.

È proprio per la **diversità** dei due negozi che nell'applicazione dell'[articolo 20](#), anche nella versione *ante* [articolo 1, comma 87, L. 205/2017](#), si deve aver riguardo al **contenuto** e agli **effetti** che emergono dall'atto, **senza possibilità né di utilizzare elementi estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli che risultano dalla concreta realizzazione della volontà delle parti**.

Nel caso oggetto della sentenza in commento la CTP ha ritenuto che *“deve riconoscersi che le società hanno dimostrato nello svolgimento delle varie fasi la **necessaria riorganizzazione della propria struttura con la separazione delle attività**, evidenziando lo **interesse economico** di ... -società conferente/cedente- da una parte di conferire il ramo d'azienda posseduto e successivamente di cedere le quote di ... -società conferitaria- e dall'altra l'interesse di ... -società acquirente- di acquisirne il totale controllo quale socio, **senza per questo aver concreto e reale interesse ad esercitare** - quale imprenditore - **l'attività di gestione e sviluppo delle attività alberghiere**, cosa che **sarebbe successa se avesse altresì acquisito un insieme di beni organizzati ai sensi dell'articolo 2555 cod. civ. che consentisse la possibilità di fatto di esercizio dell'azienda**”*.

Sicché il ricorso del contribuente è stato **accolto**, mentre l'avviso di liquidazione è stato **annullato**.

Seminario di specializzazione

LE ALIQUOTE IVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Scopri le sedi in programmazione >